



**REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON
PARTI CORRELATE
PMS S.p.A.**

16 Giugno 2010

Premessa – Ambito di applicazione

La presente procedura è volta a disciplinare l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da PMS S.p.A. (di seguito, la "Società") direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse.

1. Identificazione delle parti correlate

Per parti correlate, in base alla relativa nozione fornita dal principio contabile internazionale IAS 24, adottato dalla Società, si intendono:

- (a) le entità che direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllanti o controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controllano la Società;
 - (ii) sono controllate dalla Società;
 - (iii) sono sotto un comune controllo con la Società;
 - (iv) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (v) controllano congiuntamente la Società;
- (b) le società collegate alla Società;
- (c) le *joint venture* cui partecipa la Società;
- (d) gli amministratori ed i sindaci effettivi della Società
- (e) i dirigenti con responsabilità strategiche della Società, cioè coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società;
- (f) gli stretti familiari dei soggetti di cui ai punti precedenti a), d) ed e);
- (g) le entità controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole di uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero in cui tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- (h) un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai fini di quanto sopra disposto si precisa che:

- per controllo si intende quello previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- per collegamento ed influenza notevole si intendono quelli previsti dall'art. 2359, comma 3°, cod. civ.;
- si considerano familiari stretti di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il soggetto interessato nell'operazione con la Società. Essi possono includere:

-il convivente ed i figli del soggetto;

-i figli del convivente;

-le persone a carico del soggetto o del convivente.

Sono, altresì, ricomprese nella definizione di parte correlate le parti correlate individuate nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

2. Operazioni con parti correlate

Sono operazioni con parti correlate le operazioni compiute fra i soggetti di cui all'art. 1 che comportano un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dal fatto che sia o meno stato pattuito un corrispettivo.

Le operazioni con parti correlate si distinguono in “operazioni non rilevanti con parti correlate” e in “operazioni rilevanti con parti correlate” secondo quanto precisato successivamente.

2.1. Operazioni non rilevanti con parti correlate

Sono considerate “**operazioni non rilevanti con parti correlate**” le operazioni tipiche o usuali, non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., o dello statuto sociale e non estranee al normale corso degli affari.

Si intendono tipiche o usuali quelle operazioni che, per oggetto, natura e condizioni, rientrano nella gestione ordinaria della Società e non presentano particolari elementi di criticità connessi

alle loro caratteristiche, ai rischi inerenti la natura della controparte e al tempo del loro compimento.

Sono inoltre considerate “operazioni non rilevanti con parti correlate” quelle operazioni, anche diverse da quelle sopra indicate, che siano concluse a condizioni di mercato e siano di valore non significativo, ovvero inferiore al 5% secondo gli indici di rilevanza (così come definiti nel Regolamento Emittenti AIM Italia), oppure siano compiute tra società il cui capitale sia interamente posseduto, direttamente o indirettamente, dalla Società.

2.2. Operazioni rilevanti con parti correlate

Sono considerate “**operazioni rilevanti con parti correlate**” le operazioni diverse da quelle di cui all’art. 2.1, le operazioni, i cui indici di rilevanza così come definiti nel Regolamento Emittenti AIM Italia superino il 5%, riservate espressamente alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 2381 cod. civ. o dello statuto sociale, ovvero le operazioni che, per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione, possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società e in ogni caso tutte le operazioni che formano oggetto di informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

3. Regole di condotta in occasione di operazioni non rilevanti con parti correlate

Per le operazioni con parti correlate considerate non rilevanti gli amministratori muniti di deleghe o i dirigenti responsabili della realizzazione dell'operazione, raccolgono e conservano, avvalendosi del supporto dei responsabili amministrativi delle società coinvolte, anche per tipologie o gruppi di operazioni, adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

L'Amministratore Delegato, ricevute le informazioni di cui sopra, riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, dell'avvenuta esecuzione di operazioni non rilevanti con parti correlate, secondo un'adeguata sintesi.

Qualora la correlazione sussista con un amministratore della Società, lo stesso deve informare tempestivamente ed esaurientemente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo, non partecipando alla riunione consiliare al momento della deliberazione. Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga auspicabile la partecipazione alla discussione e il voto dell'amministratore in questione, in quanto elementi di responsabilizzazione in merito a operazioni che proprio l'interessato potrebbe conoscere meglio

degli altri membri del consiglio, lo stesso può consentire la partecipazione dell'amministratore interessato alla discussione ed al voto.

Qualora la correlazione sussista con l'Amministratore Delegato della Società, egli si astiene dal compimento dell'operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

4. Regole di condotta in occasione di operazioni rilevanti con parti correlate

Competente a deliberare in merito alle operazioni rilevanti con parti correlate è il Consiglio di Amministrazione anche con il voto favorevole dei consiglieri indipendenti. Gli amministratori convocati per deliberare su operazioni rilevanti con parti correlate dovranno preventivamente ricevere un'adeguata informazione in ordine agli elementi caratteristici dell'operazione, nonché sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società, nonché eventuali perizie ottenute ai sensi del successivo art. 5.

Qualora la correlazione sussista con un amministratore della Società lo stesso deve informare tempestivamente ed esaurientemente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo, allontanandosi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione. Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga auspicabile la partecipazione alla discussione e il voto dell'amministratore in questione, in quanto elementi di responsabilizzazione in merito a operazioni che proprio l'interessato potrebbe conoscere meglio degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, lo stesso può consentire la partecipazione dell'amministratore interessato alla discussione ed al voto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in merito ad operazioni rilevanti con parti correlate richiedono sempre il voto favorevole dei consiglieri indipendenti e tali deliberazioni, da adottarsi secondo le maggioranze definite dallo statuto sociale della Società, devono motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza delle operazioni stesse per la Società stessa ed il Gruppo facente capo alla Società stessa.

5. Perizie, Controlli e Pareri

In funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche delle operazioni con parti correlate, siano esse rilevanti o non rilevanti, ove opportuno, il Consiglio di Amministrazione dovrà richiedere l'assistenza di uno o più esperti indipendenti che esprimono un'opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche, sulle modalità esecutive, e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità delle operazioni medesime. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di

riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, e comunque non in conflitto di interessi con la singola operazione.

6. Comunicazioni

In occasione di operazioni con parti correlate, che, per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione, possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società o alle società da essa controllate, la controllante (diretta o indiretta) è tenuta a emettere, successivamente al compimento dell'operazione, un comunicato stampa ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Emittenti oppure, nel caso in cui l'operazione abbia la natura di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento in natura, acquisizione o cessione, il documento informativo previsto dagli artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

Qualora una operazione conclusa con una parte correlata, in cui almeno uno degli indici di rilevanza (così come definiti nel Regolamento Emittenti AIM Italia) risulti superiore al 5%, la Società comunicherà - ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Emittenti AIM Italia - senza indugio, non appena si è formato il consenso sui termini di un'operazione con parti correlate, quanto segue:

- le informazioni specificate nel Regolamento Emittenti AIM Italia;
- il nome della parte correlata coinvolta e la natura e l'entità degli interessi nell'operazione;
- una dichiarazione in cui gli amministratori (esclusi quelli coinvolti nell'operazione in qualità di parti correlate) inclusi gli amministratori indipendenti valutano i termini dell'operazione equi e ragionevoli nei confronti degli azionisti. Sul punto, gli amministratori della Società si consulteranno con il *nominated adviser*.